

CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Scuola Primaria

Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della Scuola Secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Qualora in sede di scrutinio finale venga attribuito un voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, esso deve essere riportato nel documento di valutazione.

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all'unanimità dai docenti della classe nell'ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati **casi di eccezionale gravità** quelli in cui si registrano **contemporaneamente** le seguenti condizioni:

- Assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (lettoscrittura, calcolo, logica matematica);
- Mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;
- Gravi carenze ed assenza di miglioramento pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.

Per gli alunni con gravi disabilità la non ammissione alla classe successiva deve essere presa anche con concorde parere della famiglia e degli operatori socio sanitari ed espressa formalmente in sede di GLHO.

Della delibera di non ammissione è fornita dettagliata motivazione nel verbale dello scrutinio.

Scuola Secondaria di Primo grado

La valutazione finale degli studenti è di competenza del Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Gli studenti, **per essere ammessi alla classe successiva**, devono essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo deroghe, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 *bis*, del DPR n. 249/1998 (ove si dispone l'esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale);
- partecipazione alle prove Invalsi relativamente all'ammissione all'Esame di Stato;
- **numero massimo di insufficienze non superiore a 3** ma, nell'ambito di una decisione di non ammissione, devono essere anche considerate altre variabili, quali:
 - la capacità di recupero dell'alunno;
 - in quali e quante discipline, in base a potenzialità ed attitudini, lo studente possa recuperare nel corso dell'anno scolastico successivo;
 - l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.

Criteria per la deroga al numero minimo di ore di frequenza

Il Consiglio di Classe con delibera motivata e straordinaria può derogare al limite massimo di assenze, purché vi siano elementi di valutazione, per i seguenti casi eccezionali debitamente documentati:

- Gravi motivi di salute;
- Terapie e/o cure programmate;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche nazionali, organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- Gravi disagi psicologici o socio/familiari accertati.